

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **VALSECCHI PASQUALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1966

#### Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto la singolarissima e ben può dirsi eccezionale situazione in cui si trova il Comune di Campione d'Italia ha da tempo dato luogo a numerosi e gravi problemi, che per la loro complessità e per la posizione in cui si pongono rispetto al sistema legislativo ed amministrativo vigente in Italia, si presentano di non facile soluzione e richiedono perciò un attento ed approfondito esame prima che possa addivenirsi a decisioni che tengano adeguatamente conto di ogni loro aspetto e risultino idonee e soddisfacenti, non soltanto da un punto di vista meramente teorico, ma — quel che più importa — per la loro effettiva capacità di adeguarsi alle concrete e vitali esigenze del predetto Comune.

Tra i problemi più importanti e che, soprattutto in questi ultimi tempi, hanno assunto particolare carattere di urgenza, è senza dubbio quello relativo al trattamento assistenziale e previdenziale dovuto ai lavoratori italiani che prestano la loro opera nel territorio di Campione.

Non occorre qui dilungarsi sulle ragioni (la cui consistenza costituisce un dato di

fatto ormai acquisito ed irrefutabile) che hanno finora impedito e tuttora non consentono di dare applicazione in Campione all'imponente complesso di norme che nel nostro Paese disciplinano tale materia. La economia del piccolo Comune di Campione d'Italia, mentre non ha alcun legame con quella del restante territorio nazionale è invece strettamente e indissolubilmente connessa a quella della Repubblica Elvetica: ragione per la quale le condizioni di produzione e di lavoro delle poche industrie e servizi che danno corpo a tale economia, tendono inevitabilmente ad uniformarsi a quelle che si riscontrano nel contiguo territorio svizzero. Ne consegue che, da un lato, i costi di produzione delle industrie e dei servizi campionesi sono gli stessi di quelli svizzeri mentre dall'altro lato, vengono applicati in Campione i contratti collettivi di lavoro elvetici, per cui i lavoratori che ivi prestano la loro opera, percepiscono salari notevolmente più elevati di quelli italiani e corrisposti in valuta svizzera.

Ciò spiega perchè in Campione datori di lavoro e prestatori d'opera abbiano di fatto dato, anche ai rapporti previdenziali ed assistenziali, il medesimo regolamento praticato

in materia, nel circostante territorio elvetico, in maniera da assicurare ai lavoratori italiani occupati nel detto Comune un trattamento di previdenza e di assistenza non inferiore a quello spettante ai lavoratori occupati in territorio svizzero, facendo naturalmente carico ai datori di lavoro campionesi l'onere del versamento dei relativi contributi alle istituzioni elvetiche dalle quali vengono erogate le corrispondenti prestazioni.

In tali condizioni l'applicazione nel Comune di Campione del sistema assicurativo previsto dalle vigenti leggi italiane non potrebbe non arrecare il più serio e grave pregiudizio alla già limitata economia campionesa, in quanto le poche imprese che in quel Comune svolgono la propria attività dovrebbero versare, in base alle nostre leggi, contributi notevolmente più elevati di quelli che attualmente corrispondono; con la inevitabile conseguenza che esse, venendosi a trovare in condizioni più sfavorevoli, sarebbero indotte, per poter sostenere la concorrenza delle vicine industrie elvetiche, a trasferire le loro sedi e i loro impianti fuori del territorio di Campione (ciò che non incontrerebbe speciali difficoltà, trattandosi di piccole industrie agevolmente spostabili nell'ambito di poche centinaia di metri, quanti cioè bastano per trasportarle in territorio svizzero). Nè le stesse imprese potrebbero restare a Campione, applicando però ai propri dipendenti i contratti di lavoro italiani, perchè in tal caso si porrebbero fuori mercato e inoltre si verificherebbe sicuramente il fenomeno inverso, e cioè lo spostamento delle maestranze campionesi, che diserterebbero le imprese locali per recarsi a lavorare nei vicini paesi elvetiche, attratte oltre che dai maggiori salari assicurati dai contratti di lavoro svizzeri, anche dalle più consistenti prestazioni assistenziali previste dai sistemi di assicurazione colà vigenti.

E ciò senza contare i numerosi inconvenienti di carattere pratico cui si andrebbe inevitabilmente incontro, fra i quali merita di essere attentamente considerata la difficoltà e, in taluni casi addirittura la impossibilità di una tempestiva e utile erogazione delle prestazioni dovute dagli Istituti mu-

tualistici italiani: come nelle ipotesi di infortuni gravi per i quali, mancando in Campione qualsiasi attrezzatura idonea e non consentendo, d'altra parte, l'urgenza di far luogo al trasporto in un ospedale posto oltre frontiera (come è noto il Comune di Campione è situato al di là del confine fra l'Italia e la Svizzera), si renderebbe assolutamente necessario il ricovero negli Ospedali di Lugano, siti a vicinissima distanza.

Non può esservi alcun dubbio per quanto concerne l'assoluta necessità di ovviare ad una così delicata situazione, regolarizzando l'attuale sistema dei rapporti previdenziali ed assistenziali che di fatto vengono praticati nel Comune di Campione d'Italia, cercando di dare ad essi un giuridico fondamento e, soprattutto, eliminando ogni comprensibile dubbio circa la possibilità che datori di lavoro poco scrupolosi e corretti riescano a sottrarsi, in tutto o in parte, agli obblighi che loro incombono in questo campo.

E, poichè in atto trovasi allo studio una revisione del vigente ordinamento del Comune di Campione d'Italia, intesa a dare una organica e razionale definizione ai numerosi e complessi problemi d'indole giuridica ed amministrativa cui dà luogo la speciale situazione del Comune stesso, si ritiene che in questa sede possa trovar posto anche l'accurato ed approfondito esame della questione di cui trattasi, nell'intento di addivenire ad una soddisfacente soluzione che tenga conto non soltanto degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori di Campione, ma anche e soprattutto delle vitali necessità dell'economia campionesa.

In particolar modo sembrerebbe opportuno, a tal fine, esaminare, d'accordo con competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Dicastero degli affari esteri, se si rende possibile la estensione ai lavoratori campionesi delle disposizioni che, a favore dei cittadini italiani che svolgono in Svizzera la loro attività lavorativa, sono state già stabilite nella Convenzione intervenuta fra il Governo italiano e quello elvetico ed approvata con legge 31 ottobre 1963, n. 1781, in materia di sicurezza sociale dei lavoratori dei due Paesi.

Ovviamente dovrebbe studiarsi la maniera di adattare tali disposizioni alle nuove ipotesi che si renderà necessario disciplinare, all'uopo modificandole e integrandole: integrazione che si renderebbe soprattutto necessaria per consentire che i lavoratori campionesi possano fruire anche di quelle forme di assicurazioni non contemplate nella cennata Convenzione e per regolare anche la posizione assicurativa dei cosiddetti « frontaliere », vale a dire di quei lavoratori che dai vicini paesi italiani si recano giornalmente a lavorare in Campione.

Non si nascondono le difficoltà che bisognerebbe superare per concretare una soluzione del genere di quella che, in linea di larga massima viene qui prospettata: ma si ha fiducia che ad una favorevole e soddisfacente conclusione non sia impossibile prevenire grazie alla benevolenza ed alla larga comprensione delle Autorità italiane, comprensione cui si ha motivo di ritenere che possa corrispondere un atteggiamento favorevole da parte delle Autorità elvetiche.

In attesa comunque che alla questione sia data una definitiva sistemazione (anche se eventualmente ispirata a criteri diversi da quelli qui prospettati) appare però indispensabile provvedere alla regolarizzazione della situazione di fatto. A questo fine può soccorrere il presente provvedimento legislativo col quale, in via provvisoria e fino a quando si sia provveduto alla revisione dell'ordinamento del comune di Campione di Italia, i datori di lavoro che operano nel territorio del comune di Campione d'Italia, e che ivi hanno la loro sede, vengono esonerati dall'obbligo delle assicurazioni sociali previ-

ste dalle vigenti disposizioni, a condizione però che garantiscano ai propri dipendenti le prestazioni di sicurezza sociale in atto nel Canton Ticino, mediante assicurazioni con Enti o Istituzioni svizzere.

All'articolo 1 del disegno di legge detta la normativa provvisoria per le Aziende che hanno soddisfatto i loro doveri previdenziali nei confronti dei lavoratori e limita la facoltà di applicare questa normativa alle Aziende che hanno la loro sede ed operano in Campione d'Italia.

L'articolo 2 nel concedere la sanatoria per le aziende adempienti, fissa in sei mesi il termine utile, per le eventuali aziende inadempienti, per la regolarizzazione delle posizioni contributive per la vecchiaia, invalidità e superstiti, nell'arco di 5 anni per i lavoratori avuti alle proprie dipendenze (termine di prescrizione).

L'articolo 3 consente il collegamento delle contribuzioni versate a Campione ed in altri Comuni italiani agli effetti delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, gestite dall'INPS.

L'articolo 4 intende consentire la protezione di malattia ai familiari a carico eventualmente rimasti in altri Comuni italiani, estendendo ad essi la convenzione del 1960 stipulata fra l'INAM e i lavoratori italiani in Svizzera.

L'articolo 5 conferma la transitorietà della presente normativa.

E finalmente l'articolo 6 mantiene ferma la competenza degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro per l'applicazione della presente normativa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Ferma restando la normativa della legislazione italiana in materia, i datori di lavoro che operano nel territorio del comune di Campione d'Italia, che ivi hanno la propria sede, e che hanno adottato nei confronti dei propri dipendenti, insieme al trattamento salariale, quello previdenziale ed assistenziale in atto nel Canton Ticino o più favorevole, si intende abbiano adempiuto i doveri derivanti dalla legislazione previdenziale e assistenziale italiana.

## Art. 2.

I datori di lavoro che non abbiano provveduto nel passato ad applicare il regime previdenziale ed assistenziale richiamato nell'articolo 1 saranno esenti da sanzioni se entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avranno provveduto ad assicurare per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei modi previsti dall'articolo 1, i lavoratori avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.

## Art. 3.

Per i lavoratori che lavorando per periodi diversi a Campione e in altri Comuni italiani, abbiano un periodo di iscrizione all'INPS, le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, sono erogate dall'Istituto predetto, il quale, su richiesta del lavoratore interessato, o degli aventi diritto in caso di morte, cumulerà l'importo dei contributi versati a Campione, come all'articolo 1, o l'importo della prestazione economica, (capitale o vitalizio) se più favorevole, coi contributi versati in Italia ai fini delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

## Art. 4.

I datori di lavoro che abbiano o assumano in servizio, personale residente in altri Comuni italiani e avente familiari a carico, provvederanno ad assicurarli contro le malattie con apposite convenzioni con l'INAM secondo lo schema già in atto per i lavoratori italiani che lavorano in Svizzera.

## Art. 5.

Le presenti norme avranno valore fin che il Governo italiano abbia provveduto a dotare Campione di una normativa generale e globale demandata dal Governo stesso all'esame dei Ministeri competenti.

## Art. 6.

Resta ferma la competenza dell'Ispettorato del lavoro per l'osservanza delle presenti disposizioni.